

Detassazione e decontribuzione sui salari di produttività per il 2012

di Andrea Stocco

L'art. 26 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato, anche per il 2012, il regime agevolativo, sia ai fini fiscali che contributivi, previsto per gli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico od agli utili della impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La medesima norma demandava, inoltre, al Governo, sentite le parti sociali, l'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto con il quale definire la determinazione del sostegno fiscale e contributivo.

Detassazione	<p>Con la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), all'articolo 33, comma 12, viene previsto che, in attuazione del citato art. 26 del d.l. n. 98/2011, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, è prorogata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sugli incrementi di produttività del lavoro, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c, del d.l. n. 93/2008. I fondi stanziati per la copertura della predetta agevolazione sono pari a 835 milioni per l'anno 2012 e a 263 milioni per l'anno 2013.</p> <p>Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 ha fissato i nuovi parametri per la detassazione della produttività del lavoro, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, riducendo la soglia del massimale di importo da 6 a 2,5 mila euro annui, e quella reddituale applicabile da 40 a 30 mila euro di reddito lordo annuo.</p>
Decontribuzione	<p>Sempre la legge di stabilità 2012 al comma 14 ha confermato anche per il 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del dl n. 98/2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della l.n. 247/2008, nei limiti delle risorse stanziati a tal fine dallo stesso art. 1, comma 68. In sostanza stabilisce che restano invariati sia la procedura che lo stanziamento.</p> <p>Lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello, dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore è dunque concesso anche per il 2012, entro il limite di spesa</p>

	<p>di 650 milioni di euro.</p> <p>In sintesi:</p> <p>le imprese avranno una riduzione del 25% sui contributi previdenziali a loro carico sull'erogazione ammessa allo sgravio;</p> <p>i lavoratori avranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolato sul premio di risultato ammesso al beneficio.</p> <p>Per la concessione del beneficio, i predetti premi dovranno essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello, sia aziendali sia territoriali ed essere incerti nella corresponsione o nell'ammontare. Infine la legge di stabilità 2012 stabilisce all'art. 22, comma 6, che allo sgravio concorrono anche le somme incentivanti previste dai contratti di prossimità. Le agevolazioni fiscali e contributive potranno essere applicate anche alle somme incentivanti la produttività, l'efficienza e la competitività derivanti dalla contrattazione aziendale e territoriale cosiddetta di prossimità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 148 del 2011, ossia quella concordata a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.</p> <p>La misura della decontribuzione per il 2012 è, però ineffettiva perché manca un nuovo decreto attuativo che definisca per l'anno 2012 la misura della quota di retribuzione, costruita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, sulla quale è concesso lo sgravio.</p>
--	---

Andrea Stocco

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Adapt – CQIA, Università degli Studi di Bergamo